



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Dicembre 2020**

realizzata da 24 ORE Professionale per

**Fondazione
Rubes Triva**

Sommario

NEWS E APPROFONDIMENTI

Sicurezza e agevolazioni - 1

BANDO PREMIO RUBES TRIVA 4[^] EDIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rubes Triva, con delibera del 27 novembre 2020 ha approvato il Bando di concorso per l'assegnazione del Premio Rubes Triva, per l'erogazione di 6 borse di studio del valore di € 2.500 ciascuna.

(Giuseppe Mulazzi, Direttore Fondazione Rubes Triva, 9 dicembre 2020)

4

Sicurezza e agevolazioni - 2

BANDO ISI 2020, INCENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

Con comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2020, n. 297 è stato reso noto che l'Inail ha diffuso sul proprio portale gli avvisi regionali/provinciali relativi all'edizione ISI 2020, nonché gli allegati che formano parte integrante degli stessi avvisi

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Sicurezza24", 4 dicembre 2020)

11

COVID-19: sicurezza e dirigenza - 1

SICUREZZA, LA DELEGA AI DIRIGENTI RICHIEDE DATA CERTA E AUTONOMIA

L'effetto della pandemia di Covid-19, con la situazione economica che ne è derivata e con la grande sensibilità sul tema della sicurezza in azienda, fa sì che i dirigenti percepiscano intensamente i profili di responsabilità legati al proprio ruolo, e che siano anche sensibili ai rischi che possono correre.

(Pasquale Dui, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Norme & Tributi", 30 novembre 2020)

22

COVID-19: sicurezza e dirigenza - 2

LE TUTELE PER VERTICI E MANAGER QUANDO EMERGONO CASI DI CONTAGIO

Nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid 19, si manifestano profili di criticità soprattutto in tema di garanzia della sicurezza e salute sul lavoro del personale dipendente, in relazione a possibili contagi indotti in azienda a causa di comportamenti colposi del datore di lavoro e degli attori del sistema di tutela del Dlgs 81/2008, quali il Rspg, il medico competente, il Rls e, non ultimo, il dirigente, di qualsiasi posizione gerarchica, quanto al suo ambito di competenze e a un presunto dovere generale di sorveglianza connaturato alla direzione e al coordinamento di soggetti a lui sottoposti, per ragioni di organizzazione e funzionalità aziendali.

(Pasquale Dui, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Norme & Tributi", 30 novembre 2020)

26

Sicurezza e rider

COMPENSI ADEGUATI, ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E SICUREZZA: LE TUTELE DEI RIDER SECONDO L'INL

Non è un caso che l'Ispettorato del lavoro, il ministero e i tribunali si stiano occupando delle condizioni di lavoro dei rider. Con lo stop alla ristorazione, per così dire in presenza, si è infatti incrementata la consegna a domicilio da parte dei ciclo-fattorini. L'Ispettorato del lavoro il 30 ottobre ha emanato la circolare 7, chiarendo quali tutele sono applicabili ai rider in base al Capo V-bis del Dlgs 81/2015.

(Stefano Rossi, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 30 novembre 2020)

28

Sicurezza e agevolazioni - 2

RIDUZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE 2021, DOMANDE ENTRO IL 1° MARZO

È fissato al 1° marzo del prossimo anno il termine per inoltrare la domanda di riduzione dei premi assicurativi a seguito di interventi di prevenzione effettuati nel corso del corrente anno.

(Antonio Carlo Scacco, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 26 novembre 2020)

30

COVID-19 e sicurezza

DECRETO "RISTORI BIS" E SICUREZZA SUL LAVORO, MODIFICHE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEI LABORATORI OVE AVVIENE L'USO DI AGENTI BIOLOGICI

L'articolo 17 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Cfr. Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2020, n. 279) - nel sostituire gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs 81/08 - interviene sulle misure di prevenzione e di contenimento che i datori di lavoro devono assumere nelle strutture sanitarie e veterinarie, in particolare nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti o animali che potrebbero essere contaminati da agenti di cui ai gruppi 2, 3, 4 (art. 274) e nei laboratori di ricerca, diagnostici e didattici, nonché stabulari comportanti l'uso di agenti biologici (art. 275).

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 14 novembre 2020)

32

COVID-19 e lavoratori fragili

SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVA DEI LAVORATORI FRAGILI. CONDIZIONI E PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

Numerosi sono i quesiti sollevati in merito alla sorveglianza sanitaria dei c.d. "lavoratori fragili".

(Giuseppe Mulazzi, Direttore Fondazione Rubes Triva, 9 dicembre 2020)

38

Sicurezza e giurisprudenza - 1

INFORTUNIO SUL LAVORO E COMPORTAMENTO ABNORME DEL LAVORATORE

L'interpretazione del comportamento abnorme del lavoratore, in caso di infortunio sul lavoro, nel diritto penale e nel diritto del lavoro: due gemelli solo apparentemente diversi.

(Gianmaria Rosin, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Guida al Lavoro", Edizione del 27 novembre 2020, n. 47, pag. 62-65)

40

Sicurezza e giurisprudenza - 2

SICUREZZA SUL LAVORO, RISARCIBILE ANCHE LA SOFFERENZA INTERIORE DEL LAVORATORE

Nell'attuale quadro normativo processuale, che si fonda sul principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di "chiusura" sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito ma dalla cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee a offrire elementi di giudizio sufficienti, non in contrasto dal raffronto con le altre risultanze del processo.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 12 novembre 2020)

46

L'ESPERTO RISPONDE

48

RASSEGNA NORMATIVA

50

Chiuso in redazione il 9 dicembre 2020

News e approfondimenti

Sicurezza
e agevolazioni - 1

4

Bando Premio Rubes Triva 4^a edizione

BANDO DI CONCORSO PREMIO RUBES TRIVA

*PER LA MIGLIOR TESI DI LAUREA O LA MIGLIORE TESI DOTTORATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO
QUARTA EDIZIONE*

Art. 1 - Finalità del Premio

La Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva, in conformità al proprio Statuto, intende sostenere le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nello specifico stimolando lo studio e l'approfondimento in ambito universitario delle tematiche legate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e alla diffusione della cultura della prevenzione in azienda, da parte dei/delle dipendenti delle aziende che applicano il CCNL del settore dell'Igiene Ambientale Utilitalia e dei loro parenti di primo e secondo grado.

A tale scopo la Fondazione intende premiare gli elaborati di natura scientifica e le Tesi di Laurea Magistrale o le Tesi di Dottorato dedicate esplicitamente a sviluppare ed approfondire la ricerca su tematiche connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dal punto di vista giuridico, medico e/o tecnico, erogando un contributo in denaro.

Art. 2 - Indizione del Premio

È, dunque, indetto il concorso per l'assegnazione n. 6 premi consistenti nell'erogazione in denaro, a carico della Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva, dell'importo di euro 2.500,00 ciascuno, al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge, per i migliori elaborati scientifici e per le migliori tesi di laurea o di dottorato in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro discusse dai/dalle dipendenti delle aziende che applicano il CCNL nel settore dell'Igiene Ambientale UTILITALIA e dai loro parenti di primo e secondo grado, tra il 01.01.2018 e il 31.12.2020 inclusi.

Art. 3 – Assegnazione del Premio

I premi saranno attribuiti, ad insindacabile giudizio della Commissione di cui al successivo articolo 10, agli elaborati scientifici, alle tesi di laurea o alle tesi di dottorato in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro che risultino più originali e innovative.

La Commissione individuerà i/le vincitori/trici sulla base dei seguenti criteri:

- (a)** originalità, rilevanza e attualità della tematica trattata;
- (b)** metodologia scientifica e di ricerca utilizzate;
- (c)** completezza, efficacia e chiarezza espositiva della trattazione;
- (d)** accuratezza del corredo bibliografico;
- (e)** rilevanza dei risultati ottenuti.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al concorso coloro che nel periodo di riferimento del presente bando erano dipendenti delle aziende che applicano il CCNL del settore dell'Igiene Ambientale UTILITALIA e i loro parenti di primo e secondo grado che abbiano intrapreso un percorso di formazione universitaria o che abbiano conseguito una laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico (con esclusione delle lauree triennali) o il titolo di dottore di ricerca, nel periodo compreso tra il 01.01.2018 e il 31.12.2020 inclusi, discutendo tesi sulle tematiche oggetto del presente bando.

Art. 5 – Domanda di partecipazione e allegati

La partecipazione al concorso avviene mediante domanda di partecipazione da redigere in carta semplice utilizzando un programma di videoscrittura, secondo l'Allegato A al presente Bando, sottoscritta dal candidato e contenente i requisiti di seguito specificati.

In particolare, nella domanda di partecipazione a pena di esclusione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- (a)** nome e cognome;
- (b)** data e luogo di nascita;
- (c)** indirizzo di residenza o domicilio eletto ai fini del concorso;
- (d)** codice fiscale;
- (e)** recapito telefonico;
- (f)** indirizzo e-mail o PEC ove ricevere comunicazioni inerenti la partecipazione al Bando;
- (g)** di essere dipendente o figlio/a di un dipendente di un'azienda che applica il CCNL del settore dell'Igiene Ambientale UTILITALIA;
- (h)** denominazione e la sede dell'azienda di cui al punto che precede;
- (i)** di essere iscritto ad un corso di laurea magistrale specialistica o magistrale a ciclo unico;
- (j)** di essere in possesso del diploma di laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico o del titolo di dottore di ricerca;
- (k)** data di conseguimento del titolo di cui al punto precedente;
- (l)** Università presso la quale il titolo dichiarato è stato conseguito;
- (m)** titolo della tesi (di laurea o di dottorato) con la quale si concorre o titolo dell'elaborato scientifico;

- (n) nome e cognome del/la relatore/trice (o *tutor*) della tesi;
- (o) che la tesi o l'elaborato scientifico non sia stata, in tutto o in parte, pubblicata o, in caso contrario, indicare dove è avvenuta la pubblicazione e dichiarare che comunque l'elaborato non è oggetto di diritti di esclusiva;
- (p) che la copia dell'elaborato inviato ai fini della partecipazione al presente concorso sia conforme alla tesi discussa ai fini del conseguimento del titolo di laurea o di dottorato;
- (q) Consenso alla libera pubblicazione, integrale o parziale, della tesi e/o di suoi estratti da parte della Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva;
- (r) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti indicati nella domanda.

Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, si dovranno allegare (in formato cartaceo, se la spedizione avviene mediante raccomandata A/R o in formato file pdf, se la spedizione avviene mediante PEC) i seguenti documenti:

- (a) copia di un documento di identità in corso di validità
- (b) tesi di laurea o di dottorato o dell'elaborato scientifico;
- (c) un *abstract* dattiloscritto di massimo di massimo 5000 caratteri, spazi inclusi, che riassume la tesi o l'elaborato scientifico presentato;
- (d) Certificazione che attesti che il partecipante al Premio, o un parente di primo o secondo grado del partecipante al premio (e in tal caso allegare altresì un certificato di famiglia in carta semplice), sia dipendente di una azienda che applica il CCNL del settore dell'Igiene ambientale UTILITALIA;
- (e) Certificato di Laurea o di Dottorato in carta semplice o certificato di iscrizione ad un corso di laurea magistrale specialistica o magistrale a ciclo unico.

La domanda, la tesi di laurea o di dottorato e l'*abstract* dovranno essere redatti in lingua italiana.

Art. 8 – Modalità di partecipazione

La domanda di partecipazione e i relativi allegati specificati nel precedente articolo 7, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 30.06.2021 con una delle seguenti modalità:

- (a) a mezzo PEC, se in possesso, in formato file pdf, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fondazionerubestriva@pec.it
- (b) a mezzo raccomandata A/R, in formato cartaceo, al seguente indirizzo: **Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva, Lungotevere dei Mellini, n. 30, 00193 – Roma.**

La e-mail dovrà avere come oggetto la dicitura: "Premio Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva 2020". La medesima dicitura dovrà essere scritta sulla busta di spedizione in caso di invio mediante raccomandata A/R.

Faranno fede la data e l'ora di arrivo e non quelle di invio.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, né i documenti che perverranno dopo la scadenza del termine per la presentazione o mediante modalità differenti da quelle previste nel presente Bando.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è possibile partecipare al premio con una sola domanda e per una sola edizione.

Il materiale inviato dai partecipanti non verrà in nessun caso restituito.

Art. 9 – Obblighi dei partecipanti

Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i partecipanti assumono i seguenti obblighi:

- (a)**consentire alla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva di procedere liberamente alla pubblicazione, parziale o integrale, della tesi e/o di suoi estratti;
- (b)**non chiedere la restituzione del materiale inviato;
- (c)**accettare tutte le procedure esposte nel presente Bando, pena l'esclusione dal Premio;
- (d)**partecipare alla eventuale premiazione pubblica.

Art. 10 – Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice del Premio che valuterà gli elaborati è composta da tre membri.

La Commissione Giudicatrice è presieduta dal Direttore della Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva più 2 autorevoli e qualificati ricercatori, studiosi e/o esperti in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, selezionati a libera e insindacabile scelta del Direttore della Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva.

La Commissione ricevuta copia delle Tesi nelle modalità indicate dal Bando, ne analizza i contenuti di merito e, convocandosi anche in forma irrituale, valuta e decide sulla base dei criteri indicati nell'articolo 3 del presente Bando, le Tesi da premiare, tramite libero dibattito.

Il Direttore della Fondazione, sulla base dell'esito della valutazione della Commissione, proclama i vincitori e provvede alla comunicazione ufficiale.

Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.

Le modalità di discussione interne alla Commissione per la scelta dei vincitori sono autonomamente decise dalla Commissione e sono egualmente insindacabili.

Art. 11 – Mancata assegnazione del Premio

La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto insindacabile di non assegnare tutti o alcuni dei premi stabiliti, qualora a suo esclusivo giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato.

Art. 12 – Comunicazione dell'assegnazione del premio

I premiati vengono informati dell'assegnazione del Premio alle rispettive Tesi o elaborati scientifici via mail all'indirizzo di posta elettronica e/o PEC indicato nella domanda di partecipazione, oppure a mezzo posta all'indirizzo di residenza o domicilio eletto.

Art. 13 – Erogazione del premio

L'erogazione del contributo avverrà mediante accredito su conto corrente bancario. A tal fine i/le vincitori/trici dovranno fornire alla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva, gli estremi bancari necessari all'accredito (codice fiscale, nome dell'istituto di credito, intestazione del conto e codice Iban).

Art. 14 – Necessità di chiarimenti

Per ogni necessità di ulteriori informazioni in merito al presente Bando è possibile rivolgersi alla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva, inviando una mail al seguente indirizzo: segreteria@fondazionerubestriva.it .

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI CONCORSO PREMIO RUBES TRIVA MIGLIOR TESI DI LAUREA O LA MIGLIORE TESI DOTTORATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – QUARTA EDIZIONE 2020

**ALLA
FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
RUBES TRIVA
Lungotevere dei Mellini, n. 30
00193 - Roma**

Il/La sottoscritto/a _____ preso atto di quanto contenuto e previsto dal **Bando di concorso Premio Rubes Triva miglior tesi di laurea o la migliore tesi dottorato o miglior elaborato scientifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quarta edizione 2020**, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso.

A tal fine, valendosi delle disposizioni contenute nell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole che in caso di falsa dichiarazione vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali stabilite dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

Nome e cognome _____

Luogo e Data di nascita _____

Residenza o domicilio eletto ai fini del concorso _____

Recapito telefonico _____

Indirizzo e-mail o PEC _____



di essere in possesso:

1. del diploma di laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico in

_____ conseguito in data _____

Presso

OVVERO

2. del titolo di dottore di ricerca in _____

_____ conseguito in data _____

presso _____

Di concorrere con la tesi dal titolo: _____

il/la cui relatore/trice (Tutor) è stato/a il prof./la prof.ssa (Nome e Cognome) _____

OVVERO

3. di essere iscritto al corso di laurea

_____ nel periodo _____

presso l'Ateneo _____

Di concorrere con la tesi dal titolo: _____

il/la cui relatore/trice (Tutor) è stato/a il prof./la prof.ssa (Nome e Cognome) _____

Dichiara inoltre (barrare la casella interessata e eventualmente specificare):

di essere dipendente

OVVERO

di essere parente di primo (allegare certificato di stato di famiglia) o secondo grado (allegare autocertificazione) di un/a dipendente di un'azienda che applica il CCNL del settore dell'Igiene Ambientale Utilitalia affiliata ad UTILITALIA, denominata _____

con sede legale in _____ CAP _____

via _____, n. _____

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti indicati nella domanda;

che la copia dell'elaborato inviato ai fini della partecipazione al presente concorso è conforme a alla tesi discussa per il conseguimento del titolo di laurea o di dottorato o all'elaborato presentato alla cattedra di _____;

che la tesi non è stata, in tutto o in parte, pubblicata;

: che la tesi è stata pubblicata su _____

_____, ma comunque non è oggetto di diritti di esclusiva;

di acconsentire alla libera pubblicazione, integrale o parziale, della tesi o dell'elaborato scientifico e/o di suoi estratti da parte della Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva.

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Regolamento Europeo 2016/679.

Luogo _____ **Data** _____

Firma _____

Bando Isi 2020, incentivi per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori

(Pierpaolo Masciocchi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Scurezza24", 4 dicembre 2020)

Con comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2020, n. 297 è stato reso noto che l'Inail ha diffuso sul proprio portale gli avvisi regionali/provinciali relativi all'edizione ISI 2020, nonché gli allegati che formano parte integrante degli stessi avvisi.

Deve essere rammentato, a questo riguardo, che il bando in questione - in attuazione di quanto disposto dall'articolo 95, comma 6-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - si pone l'obiettivo di **incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza** dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.

In particolare l'iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (queste ultime sono infatti destinatarie dell'iniziativa ISI agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio 2020).

Progetti ammessi a finanziamento:

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale -

Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)

Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - **Asse di finanziamento 2**

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - **Asse di finanziamento 3**

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - **Asse di finanziamento 4**

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti

Le risorse finanziarie destinate dall'Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA, come di seguito riportato.

Per gli **Assi 1, 2 e 3** il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 130.000,00. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Per i progetti di cui all’**Asse 4** il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 2.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La **domanda** compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico. Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Inail, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2020, **entro il 26 febbraio 2021**.

Pubblicazione elenchi cronologici delle domande online

Entro 14 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio delle domande on line sul sito www.inail.it verranno pubblicati **gli elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande** inoltrate con evidenza di quelle:

collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento;

risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.

L'orario di registrazione delle domande telematiche determina la priorità per la concessione dei finanziamenti in base alle risorse finanziarie disponibili. La pubblicazione sul sito istituzionale di tali elenchi costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti. In occasione della pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori sarà data comunicazione della data prevista per la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.

Ai soggetti destinatari, la cui domanda negli elenchi provvisori è collocata in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che non avranno provveduto ad inviare il modulo di domanda e la documentazione a suo completamento entro la scadenza dei 30 giorni, verrà inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda on line, entro i 10 giorni successivi alla suddetta scadenza, formale comunicazione della decadenza della propria domanda on line.

A conclusione di questa fase pre-istruttoria, eseguita centralmente e tramite modalità telematiche, si procederà con la pubblicazione, sul sito www.inail.it, degli elenchi cronologici definitivi in cui verrà data evidenza delle domande:

collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento;

decadute per mancato invio del modulo di domanda e della documentazione a suo completamento;

subentrate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda e della documentazione a suo completamento;

risultate definitivamente non ammissibili al finanziamento per carenza di fondi.

Tali elenchi cronologici definitivi costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento. I soggetti subentranti in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento dovranno provvedere all'invio della propria domanda insieme alla documentazione a suo completamento.

Ai soggetti destinatari che non avranno provveduto ad inviare il modulo di domanda e la documentazione a suo completamento entro il medesimo termine di 30 giorni verrà inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda on line formale comunicazione di decadenza della propria domanda on line.

Calendario scadenze Isi 2020		Aggiornamento entro il 26 febbraio 2021
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda		-----
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda		-----
Download codici identificativi		-----
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello informatico		-----
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori	Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico	
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)	Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici	
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi	Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori.	

Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità

Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l'unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l'unità produttiva è la nave/imbarcazione; la Sede Inail competente è quella nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'armatore;

essere regolarmente **iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali**, in data non successiva alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Avviso. Il progetto deve essere riferito alla lavorazione iniziata in data non successiva alla pubblicazione del presente Avviso, riscontrabile dai documenti aziendali o adempimenti di legge, anche tramite il documento di valutazione dei rischi (DVR), laddove previsto dalla tipologia di intervento selezionata.

essere nel pieno e **libero esercizio dei propri diritti** non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

essere assoggettati e in regola con gli **obblighi assicurativi e contributivi** di cui al Documento

unico di regolarità contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi ed alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate), laddove si avvalgano di personale in possesso dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti ai fini assicurativi dagli artt. 1, 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e siano titolari di posizione assicurativa Inail;

essere regolarmente iscritti negli appositi **registri o albi nazionali, regionali e provinciali**;
per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3, 4: non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi Isi 2016, 2017, 2018. È fatta salva la partecipazione agli Assi 1.1, 2, 3, 4 per i soggetti che hanno ottenuto per uno degli Avvisi Isi 2016, 2017, 2018 il provvedimento di concessione per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli: **o non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda**; non costituisce causa di esclusione l'accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e quelli previsti da disposizioni analoghe;

per le **sole micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli** i cui finanziamenti sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) 702/2014:
non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 702/2014;

di non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il superamento dell'intensità dell'aiuto ammissibile; o non essere un'impresa in difficoltà così come definita all'articolo 2 (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289..

Nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento per il medesimo progetto oggetto del finanziamento voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura dello stesso verificarne con l'Amministrazione finanziaria la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia.

È richiesto, inoltre, che **il titolare o il legale rappresentante non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato** per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o il reato sia dichiarato estinto (articolo 167, Codice penale) con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

È richiesta altresì, nei confronti del titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria o per gli enti del terzo settore, del legale rappresentante, l'insussistenza delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011. I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.

I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dai regolamenti europei applicabili al settore produttivo di appartenenza e avere pertanto titolo a presentare domanda di finanziamento per l'importo richiesto.

Per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4, nel caso in cui la verifica tecnico amministrativa abbia un esito positivo, o parzialmente positivo, la Sede Inail territorialmente competente, prima di emettere il provvedimento di ammissione, o parziale ammissione, procederà ad un controllo del rispetto delle condizioni poste dal regolamento de minimis applicabile al settore produttivo di appartenenza dell'impresa richiedente il finanziamento.

Tale verifica verrà operata sia attraverso la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, sia richiedendo, all'impresa, tramite posta elettronica certificata (PEC), di produrre entro il termine di 20 giorni decorrente dal ricevimento della relativa richiesta, la **dichiarazione sul de minimis**, redatta utilizzando il modulo scaricabile dalla procedura informatica debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (Modulo D-1407 per de minimis Regolamento (UE) n. 1407/2013, Modulo D-1408 per de minimis Regolamento (UE) n. 1408/2013, Modulo D-717 per de minimis Regolamento (UE) n.717/2014). Il provvedimento di ammissione potrà essere emesso solo se il finanziamento concesso, sommato a quelli già concessi all'impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non superi il massimale stabilito dal regolamento de minimis di riferimento.

Termini di realizzazione del progetto e modalità di rendicontazione

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica. Ai fini del riscontro del termine di 365 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione

inviata da Inail.

Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste. Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata dell'impresa/ente per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso di **concessione della proroga**, il soggetto destinatario che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura dell'ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l'anticipazione del finanziamento stesso. L'inosservanza del predetto termine di 365 giorni ovvero di quello di proroga concesso, determina la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione, l'escussione della fideiussione.

17

Nel caso di **acquisto tramite noleggio con patto di acquisto**, disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all'Asse 5 (5.1 e 5.2 - progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli), conformemente alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il progetto dovrà essere realizzato entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica. Ne consegue, pertanto, che il trasferimento della proprietà all'impresa/ente richiedente il contributo dovrà avvenire entro il suddetto termine di 365 giorni.

Ai fini del riscontro del termine dei 365 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da Inail. L'inosservanza del predetto termine di 365 giorni determina la revoca del provvedimento di ammissione.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento il soggetto destinatario deve inoltrare alla Sede Inail territorialmente competente la documentazione relativa al progetto per cui richiede il finanziamento. La documentazione prevista in questa fase deve rispettare i seguenti requisiti:

le **copie conformi delle fatture**, firmate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa/ente richiedente devono: o attestare le spese sostenute per il progetto, distinguendo le spese tecniche e assimilabili dalle spese per la realizzazione dell'intervento; o riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute per consentire l'immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato; o riportare il numero del Codice unico di progetto (CUP) attribuito e comunicato da Inail con il provvedimento relativo all'esito della verifica tecnico amministrativa; lo **stralcio dell'estratto conto** deve riportare gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori;

i progetti, i certificati di regolare esecuzione o collaudo e gli altri atti professionali devono essere firmati da un tecnico abilitato;

nel caso di progetti che comprendono una delle **buone prassi** selezionate ai fini dell'Avviso pubblico, la documentazione richiesta è costituita da evidenze della sua applicazione;

nel caso in cui una **certificazione di un ente pubblico** non sia stata rilasciata entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al finanziamento, il soggetto destinatario dovrà dimostrare di aver inoltrato la relativa richiesta in data certa e comunque in tempo utile a che l'ente potesse procedere al rilascio entro il dodicesimo mese.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione.

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (ad esempio, fatture, ricevute, ...) sarà completata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito di tale verifica al soggetto richiedente. La Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dall'Avviso pubblico, invita l'impresa/ente ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti.

È **facoltà dell'Inail richiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto**, che sia funzionale alla verifica della sua effettiva realizzazione in conformità con i requisiti dell'Avviso pubblico.

Qualora l'impresa/ente non provveda ad ottemperare a quanto richiesto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, il provvedimento di ammissione verrà revocato. I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Inail disporrà quanto necessario per l'erogazione del finanziamento. In caso di esito negativo le imprese/enti il cui finanziamento sia stato dichiarato non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite posta elettronica certificata entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame. I termini sono sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non concessione del finanziamento, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni. La Sede Inail territorialmente competente comunica il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, non erogazione o parziale erogazione del finanziamento.

Realizzazione del progetto

Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda e di ammissione al finanziamento. Per i progetti di investimento e per quelli di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse una incompleta o parziale realizzazione del progetto, il finanziamento verrà erogato solo per la parte effettivamente realizzata, a condizione che sia assicurata la coerenza alla tipologia di intervento ammessa a seguito della verifica tecnico amministrativa.

Per i **progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale** non è ammessa l'incompleta o parziale realizzazione del progetto ad eccezione della tipologia di intervento a) nel caso in cui l'impresa non produca la certificazione del sistema di gestione BS OHSAS 18001:07 pur avendolo adottato; in tal caso il progetto sarà ricondotto alla tipologia di intervento c) purché il punteggio del progetto realizzato sia uguale o superiore alla soglia minima di 120 punti.

Per i **progetti di bonifica da materiali contenenti amianto**, in caso di selezione di una sola tipologia di intervento non è ammessa la realizzazione parziale del progetto ammesso a finanziamento a seguito della verifica tecnico amministrativa.

Nel caso il progetto preveda la selezione di più tipologie di intervento, è ammessa anche la realizzazione di alcune delle tipologie di intervento selezionate, con conseguente erogazione parziale del finanziamento, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

le tipologie di intervento effettivamente realizzate lo siano nella loro interezza;

la bonifica mantenga la coerenza con le priorità di intervento definite nel Programma di controllo e manutenzione;

il punteggio attribuibile al progetto realizzato rispetti il raggiungimento del punteggio minimo pari a 120.

Per i **progetti per le micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività**, nel caso il progetto preveda la selezione di più tipologie di intervento (fino a 2) è ammessa anche la realizzazione incompleta o parziale di una o di entrambe le tipologie di intervento, con conseguente erogazione parziale del finanziamento, purché sia assicurata la coerenza alla/e tipologia/e di intervento ammessa/e a seguito della verifica tecnico amministrativa e il punteggio del progetto realizzato sia uguale o superiore alla soglia minima di 120 punti.

Per i **progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola**

primaria dei prodotti agricoli, nel caso il progetto ammesso a finanziamento a seguito della verifica tecnico amministrativa preveda l'acquisto di 2 beni, è ammessa la realizzazione parziale del progetto in termini di acquisto di uno solo dei due beni, con conseguente erogazione parziale del finanziamento.

La **mancata realizzazione del progetto comporta la restituzione di quanto eventualmente anticipato all'impresa anche con escussione della polizza fideiussoria**. L'importo del finanziamento indicato nel provvedimento di ammissione resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore a quella preventivata; qualora invece la spesa finale documentata risultasse inferiore all'importo preventivato, fermo restando quanto indicato nel presente articolo in relazione alle parziali realizzazioni, si procederà al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura della percentuale prevista per lo specifico Asse di finanziamento.

Obblighi dei soggetti destinatari

Oltre agli obblighi specifici di progetto, i soggetti destinatari sono tenuti a:

comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria del richiedente;

curare la **conservazione della documentazione amministrativa**, tecnica, contabile relativa al finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del finanziamento;

non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell'ambito del progetto prima dei due anni successivi alla data di erogazione del saldo;

per progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale **mantenere il modello organizzativo per i tre anni successivi** alla data di erogazione del saldo del finanziamento.

In caso di **certificazione** la stessa **va mantenuta per un triennio** a decorrere dalla data della certificazione;

rendere **tracciabili tutti i movimenti finanziari** relativi al presente finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa/ente, indicato in sede di domanda online e oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede Inail competente in caso di variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

In caso di **trasferimento dell'attività ad altro soggetto** a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, dell'azienda o di un ramo della stessa, dovrà esserne data

comunicazione alla sede Inail di competenza che verificherà il mantenimento della validità della domanda di finanziamento presentata o dell'eventuale provvedimento di concessione del finanziamento emesso in relazione ai requisiti di ammissibilità richiesti dall'Avviso.

Al fine del trasferimento del finanziamento in favore dell'impresa subentrante, quest'ultima deve fornire prova dell'avvenuta successione, a titolo particolare o universale, con la produzione della seguente documentazione:

copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto oggetto della domanda di finanziamento; dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto oggetto della domanda di finanziamento.

21

La mancata produzione della suddetta documentazione, o comunque la mancata dimostrazione tramite prova documentale dell'avvenuta successione, comporterà la perdita del diritto al finanziamento.

Sicurezza, la delega ai dirigenti richiede data certa e autonomia

(Pasquale Dui, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 30 novembre 2020)

L'effetto della pandemia di Covid-19, con la situazione economica che ne è derivata e con la grande sensibilità sul tema della sicurezza in azienda, fa sì che i dirigenti percepiscano intensamente i profili di responsabilità legati al proprio ruolo, e che siano anche sensibili ai rischi che possono correre.

Il dirigente d'azienda sente, sempre e comunque, le responsabilità, le necessità, le urgenze connesse al proprio ruolo, soprattutto quando riveste la qualifica di dirigente apicale, come direttore generale, direttore delle funzioni specifiche di area e/o settore, con ruolo primario nella produzione, nell'amministrazione, nelle vendite. Queste responsabilità, specialmente in un periodo critico come quello presente, si orientano poliedricamente verso la realtà economica e il suo futuro e verso la propria azienda. Ogni successo dell'azienda è un successo del dirigente, ogni criticità nella vita, presente e futura, dell'azienda rappresenta una potenziale fonte di responsabilità per il dirigente.

Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscono al dirigente specifiche responsabilità civili, penali ed erariali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell'autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme. Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, causate da violazioni delle norme citate, commesse dal dirigente nell'esercizio delle sue funzioni, sono in via di principio a carico del datore di lavoro, salvi i casi di possibile trasferimento delle responsabilità al collaboratore stesso, che può avvenire per il fatto stesso dell'investitura formale in particolari ruoli (tipico, a riguardo, il caso del direttore generale) o attraverso una delega di funzioni che, a determinati presupposti, è idonea a determinare il pieno passaggio della funzione e delle relative responsabilità.

La delega di funzioni

La giurisprudenza, a prescindere dalle specifiche previsioni di leggi settoriali, ha sempre valutato con un certo sospetto la delega di funzioni, come strumento di traslazione di poteri, contenendolo in ambiti precisi, idonei a evitare possibili condotte elusive del datore di lavoro (così, ad esempio, in materia ambientale e di tutela della salute e sicurezza).

In materia di sicurezza, la delega, per essere efficace, deve rispettare precisi limiti e condizioni

(articolo 16 del Dlgs 81/2008):

- che risulti da un atto scritto con data certa;
- che il delegato abbia tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

23

Non solo, alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Inoltre, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Non può essere delegata la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp). Il rispetto delle condizioni elencate esclude la responsabilità del datore di lavoro.

In altri ambiti, la disciplina di settore prevede, ove del caso, il perimetro delle responsabilità, individuando ormai molto spesso, quali soggetti di riferimento, sia il datore di lavoro, sia il dirigente, eliminando così alla radice le strade di possibili elusioni.

Basti ricordare le previsioni in tema di responsabilità degli enti (decreto 231/2001), con la pesante carica sanzionatoria, dei membri degli Organismi di vigilanza, del data protection officer per la protezione dati personali, dei membri dell'internal audit, del risk manager per i rischi ambientali, e via dicendo.

Le tutele nel Ccnl dirigenti

La contrattazione collettiva dei comparti dirigenziali privati prevede, generalmente, alcune regole di supporto per il dirigente, variamente articolate per singolo Ccnl ed escluse, peraltro, nei casi accertati di dolo o colpa grave. È solitamente previsto – anche con la stipula di una apposita polizza assicurativa obbligatoria – che, in caso di procedimento penale a carico di un dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità, tutte le spese e gli eventuali oneri siano a carico del datore di lavoro, compresi quelli di assistenza legale.

Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica, di per sé, il licenziamento e, in caso di privazione della libertà personale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto.

LE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

1 I soggetti coinvolti

I soggetti dell'azienda con la qualifica di datore di lavoro e con qualifica dirigenziale esposti al rischio di responsabilità in relazione alla carica, al ruolo e alla funzione sono:

-il presidente e il vicepresidente;

-i Consiglieri d'amministrazione e gli amministratori di fatto

-i Dirigenti (apicali, delegati, intermedi, "mini-dirigenti")

-i sindaci e i membri del Consiglio di sorveglianza

-i membri dell'Organismo di vigilanza (Dlgs 231/2001)

-ogni dipendente con funzioni manageriali o di supervisione o con carica direttiva esterna

-il Responsabile della sicurezza e il Responsabile del trattamento dei dati personali; il Data protection officer;

-il membro dell'internal audit e il risk manager.

2 Ambiti di responsabilità dei dirigenti

Reati ambientali

Sono disciplinati da norme settoriali specifiche, dal Codice penale, dal Dlgs 152/2006 (Tua); è da considerare la disciplina del Dlgs 231/2001, articolo 25-undecies, come modificato dalla legge 68/2015: si rischiano sanzioni pecuniarie e interdittive.

Reati contro le norme sulla tutela della salute e sicurezza

Sono disciplinati da norme settoriali, dal Codice penale, Dal Dlgs 81/2008 (Tu Sicurezza); è rilevante l'articolo 25-septies del Dlgs 231/2001, come sostituito dall'articolo 300 del Testo unico: si rischiano sanzioni pecuniarie e interdittive.

Gdpr: diritto alla privacy

È disciplinato da norme settoriali, dal Regolamento Ue 679/2016 (rilevante l'articolo 82); dai Dlgs

3 Enti/società e dirigenti di vertice

Reati presupposto ex Dlgs 231/2001

Reati societari; articolo 25-ter; sanzioni pecuniarie

Abusi di mercato; articolo 25-sexies; sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio; articolo 25-octies; sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive

Reati tributari; articolo 25-quinquies decies; sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca

Criteri di imputazione soggettiva (articoli 6 e 7 del Dlgs 231/2001)

L'illecito è imputabile all'ente quando è il risultato di una politica aziendale che non ha realizzato un modello di legalità preventivo e/o un efficiente apparato di controllo tale da assicurare il rispetto degli obblighi di direzione o vigilanza prefissati:

reati commessi da soggetti apicali (organi di gestione e amministrazione)

reati commessi da un soggetto sottoposto alla vigilanza altrui

autonomia della responsabilità della persona giuridica dalla responsabilità della persona fisica, autrice materiale del fatto antigiuridico.

4 Assicurazioni contrattuali o volontarie

Polizze per la responsabilità civile degli organi di gestione e controllo della società, a tutela del patrimonio personale degli amministratori, dirigenti e sindaci delle società dalle richieste di risarcimento danni, per la copertura dei rischi strategici di imprese e dirigenti, nello specifico: i danni al patrimonio personale, quelli relativi alla reputazione e alla professionalità dei manager e/o dirigenti;

le ricadute sul business e sull'immagine dell'azienda.

Le tutele per vertici e manager quando emergono casi di contagio

(Pasquale Dui, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 30 novembre 2020)

Nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid 19, si manifestano profili di criticità soprattutto in tema di garanzia della sicurezza e salute sul lavoro del personale dipendente, in relazione a possibili contagi indotti in azienda a causa di comportamenti colposi del datore di lavoro e degli attori del sistema di tutela del Dlgs 81/2008, quali il Rsp, il medico competente, il Rls e, non ultimo, il dirigente, di qualsiasi posizione gerarchica, quanto al suo ambito di competenze e a un presunto dovere generale di sorveglianza connaturato alla direzione e al coordinamento di soggetti a lui sottoposti, per ragioni di organizzazione e funzionalità aziendali.

Di fronte alla diffusione di Covid 19, a dirigenti e amministratori è stato chiesto di agire rapidamente per far fronte allo stato di emergenza, così da non pregiudicare la continuità aziendale e garantire la salute di tutti gli stakeholder.

I protocolli sulla sicurezza

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid 19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo previsto dall'articolo 2087 del Codice civile con l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di infezioni negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del Dl 33/2020, nonché con l'adozione e il mantenimento delle misure qui previste. La validità dei protocolli citati, peraltro, è stata confermata dal Dpcm del 3 novembre.

Se non trovano applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sul sito Inail è presente un documento di informativa sulla salute e sicurezza nello smart working, in base all'articolo 22, comma 1, della legge 81/2017 sul lavoro agile, al quale fa espresso riferimento il Dpcm 8 marzo 2020, articolo 2, comma 1, lettera r), dove si prevede che gli obblighi di informativa

di cui all'articolo 22, comma 1, «sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro». In questo scenario, si innestano le possibili soluzioni organizzative strutturate sulle deleghe di funzioni, per le quali vale quanto detto nell'articolo principale, con tutti i limiti del caso e con l'applicazione delle regole di legge.

La manleva per i dirigenti

In caso di eventi lesivi imputabili all'azienda o al soggetto delegato, soprattutto in situazioni di emersione di imputazioni per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose correlate alla violazione di norme contro gli infortuni sul lavoro, le guarentigie di supporto per il dirigente coinvolto si ritrovano nelle disposizioni del contratto collettivo applicato al rapporto, laddove prevedano – come nella normalità dei casi – la manleva economica per responsabilità civili dirette e il rimborso di spese legali, il tutto affiancato dalla sospensione del rapporto con conservazione del posto in casi di detenzione.

Compensi adeguati, assicurazione contro gli infortuni e sicurezza: le tutele dei rider secondo l'Inl

(Stefano Rossi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 30 novembre 2020)

Non è un caso che l'Ispettorato del lavoro, il ministero e i tribunali si stiano occupando delle condizioni di lavoro dei rider. Con lo stop alla ristorazione, per così dire in presenza, si è infatti incrementata la consegna a domicilio da parte dei ciclo-fattorini. L'Ispettorato del lavoro il 30 ottobre ha emanato la circolare 7, chiarendo quali tutele sono applicabili ai rider in base al Capo V-bis del Dlgs 81/2015. La circolare, innanzitutto, distingue tra rider etero-organizzati e ciclo-fattorini autonomi poiché solo a questi ultimi si applica la speciale disciplina, mentre per i collaboratori etero-organizzati dalla piattaforma digitale si applicherà la normativa sul lavoro subordinato, pur rimanendo lavoratori autonomi.

28

L'Ispettorato distingue la fase di accesso alla piattaforma dalla fase esecutiva. In quest'ultima è necessario verificare se i sistemi di rating siano finalizzati a orientare l'algoritmo nella selezione delle consegne da affidare al collaboratore (eliminando ad esempio le più vantaggiose), nella abilitazione/disattivazione della possibilità di scelta delle fasce orarie o delle "piazze" di sosta (consentendo o meno la scelta di quelle più "remunerative") oppure siano addirittura strumentali a una applicazione automatica di decurtazioni del compenso spettante quale "sanzione" per non aver conformato la prestazione allo standard imposto dalla piattaforma. Se, quindi, la libertà di scelta del ciclo-fattorino è limitata dalla piattaforma è verosimile ritenere la prestazione etero-organizzata o, più probabilmente, subordinata, con conseguente riqualificazione del rapporto di lavoro.

È il caso, ad esempio, affrontato dal tribunale di Palermo (nella sentenza 3570/2020) che ha disposto l'assunzione a tempo pieno e indeterminato a una nota piattaforma di food delivery o della vicenda dei ciclo-fattorini (tribunale Milano decreto 9/2020), prevalentemente migranti richiedenti asilo, pagati tre euro netti a consegna a prescindere dalle ore di connessione, dai chilometri percorsi o dalle condizioni meteo.

La circolare analizza tre profili di tutela dei rider autonomi. In primo luogo si dovrà accertare, a partire dal 3 novembre 2020 (data di "operatività" della norma sul compenso), se esiste un contratto collettivo applicato dal committente e se questo contratto sia idoneo a superare il divieto di cottimo e la garanzia di un compenso minimo orario parametrato sui minimi dei contratti di settori affini. In assenza di un contratto idoneo, saranno quindi applicabili i minimi tabellari stabiliti da contratti

collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'Ispettorato, a questo fine, individua il Ccnl della logistica (in linea con la pronuncia della Cassazione 1663/2020) per l'adozione della diffida accertativa sulle differenze tra quanto erogato e i minimi tabellari. Per la tutela prevenzionale e anti infortunistica, il premio assicurativo viene agganciato al «tasso di rischio corrispondente all'attività svolta», che per la sua variabilità potrebbe determinare oggettive incertezze; mentre l'imponibile è rapportato «ai giorni di effettiva attività», con un prevedibile aggravamento del costo a carico del committente.

Infine, l'Ispettorato estende la disciplina sulla tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione alla formazione e l'informazione dei collaboratori, alla denuncia di infortunio, alla sorveglianza sanitaria, al documento di valutazione dei rischi e ai dispositivi di protezione individuale. Il Ministero del lavoro, con la circolare 17 del 19 novembre, ha posto l'attenzione sulla disciplina della forma scritta e sulla tutela antidiscriminatoria. Il rider, quindi, ha diritto a ottenere un contratto scritto con indicazione di ogni utile informazione sulle condizioni applicabili al contratto. In caso di violazione, oltre alla sanzione amministrativa, è prevista un'indennità risarcitoria parametrata ai compensi percepiti nell'ultimo anno, alla gravità, alla durata della violazione e al comportamento delle parti. Il Ministero infine ricorda che al rider si applicano la disciplina antidiscriminatoria e lo Statuto dei lavoratori.

Il mondo del lavoro digitale non può esaurirsi con la figura del rider, con la conseguenza che la disciplina introdotta dovrà estendersi alle altre categorie di lavoratori che operano su piattaforme digitali, come ad esempio quelle che si occupano di trasporto passeggeri. Manca anche una definizione di piattaforma non digitale che impedisce di allargare la tutela anche ad altri lavoratori del settore terziario, come gli operatori dei call center outbound o i promoter del settore field marketing che lavorano nei grandi centri commerciali per reclamizzare prodotti food o non food.

Riduzione del tasso per prevenzione 2021, domande entro il 1° marzo

(Antonio Carlo Scacco, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 26 novembre 2020)

È fissato al 1° marzo del prossimo anno il termine per inoltrare la domanda di riduzione dei premi assicurativi a seguito di interventi di prevenzione effettuati nel corso del corrente anno. 30

Lo stabilisce una nota dell'Inail diffusa lo scorso 24 novembre sul proprio sito. Per ottenere la riduzione è necessario presentare una apposita istanza in modalità telematica utilizzando l'apposita sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it utilizzando il modulo denominato OT23 (richiama l'articolo 23 del decreto ministeriale che ha approvato le modalità per l'applicazione delle Tariffe premi). La domanda può essere presentata indipendentemente dalla anzianità dell'attività assicurata nella posizione assicurativa territoriale (Pat), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell'anno precedente quello di presentazione. Ai sensi dell'articolo 23 delle nuove modalità tariffarie, le aziende possono ottenere uno sconto sui premi assicurativi, denominato "oscillazione per prevenzione", a seguito di interventi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti dal Testo unico in materia di sicurezza e igiene del lavoro, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

La riduzione è applicata in misura fissa dell'8% nei primi due anni dalla data di inizio attività della Pat (Posizione assicurativa territoriale). Successivamente la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat (dal 28% al 5%, secondo il numero dei lavoratori).

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più Pat dell'azienda. A ogni intervento corrisponde un punteggio. Per ottenere il beneficio è necessario aver effettuato interventi i cui punteggi, sommati insieme, siano almeno pari a 100. Ove siano stati effettuati interventi solo su singole posizioni assicurative, per ogni Pat è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei punteggi sia pari almeno a 100.

Da notare che, contestualmente alla presentazione della domanda e a pena di inammissibilità, è necessario presentare la documentazione ritenuta probante per ogni intervento. Condizione per l'accesso al beneficio è il possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e

assicurativa e l'essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sicurezza del lavoro. È necessaria, inoltre, l'applicazione integrale degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, nonché degli altri obblighi di legge; l'inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro. Si ricorda, infine, che dal 1° ottobre 2021 l'accesso ai servizi in rete e online dell'Inail sarà reso possibile solo per gli utenti in possesso di Spid, Cns o Cie. Non sarà più possibile, pertanto, utilizzare le credenziali di accesso finora rilasciate.

Decreto "Ristori bis" e sicurezza sul lavoro, modifiche delle misure di prevenzione nei laboratori ove avviene l'uso di agenti biologici

(Pierpaolo Masciocchi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Sicurezza24", 14 novembre 2020)

L'articolo 17 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (Cfr. Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2020, n. 279) - nel sostituire gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs 81/08 - interviene sulle misure di prevenzione e di contenimento che i datori di lavoro devono assumere nelle **strutture sanitarie e veterinarie**, in particolare nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti o animali che potrebbero essere contaminati da agenti di cui ai gruppi 2, 3, 4 (art. 274) e nei **laboratori di ricerca, diagnostici e didattici**, nonché **stabulari** comportanti l'uso di agenti biologici (art. 275).

Si rammenta, al riguardo, che gli agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 sono quelli che possono causare malattie in soggetti umani costituendo un rischio per i lavoratori anche per la possibilità di propagazione nella comunità. Più precisamente gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

1. agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
2. agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
3. agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
4. agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di

propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

I nuovi allegati introdotti dall'articolo 17 in commento, in estrema sintesi, mirano a rendere più pertinenti ed adeguate le misure di tutela oggi contenute nella vigente normativa prevenzionale (D.Lgs 81/08) sia attraverso un loro adeguamento rispetto alle più recenti innovazioni tecnologiche (utilizzo di filtri airlock piuttosto che camere di compensazione, ecc.) sia attraverso l'introduzione di azioni maggiormente rispondenti alla necessità di contenimento della diffusione epidemica da Covid-19 (ricambio dell'aria, utilizzo di sistemi filtranti antiparticolato ad alta efficienza, ecc.).

33

Nel complesso le nuove misure sono in linea con l'esigenza di assicurare una maggiore prevenzione in quelle attività dove maggiore è il rischio di diffusione del contagio. Esse, inoltre, sono intese ad assicurare il puntuale allineamento del quadro normativo nazionale alla previsione contenuta nell'art. 2 della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 il quale dispone: *"All'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/1833, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 20 novembre 2021. Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, nella misura in cui riguardano l'agente biologico SARS-CoV-2, entro il 24 novembre 2020.»*

Gli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, che hanno recepito gli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, sono quindi stati aggiornati sotto il profilo contenutistico così da assicurare una più puntuale corrispondenza della vigente disciplina nazionale alla disciplina sovranazionale.

La sostituzione della vigente versione degli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs 81 del 2008 con una nuova versione che ricalca fedelmente il contenuto degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE non dovrebbe produrre nuovi o maggiori oneri.

Benché vengano innalzate le misure e i livelli di contenimento dei laboratori in cui si trattano agenti biologici con diversi indici di rischio (il Sars-CoV-2 appartiene agli agenti con indice 3) le maggiori misure prescritte possono senz'altro essere assicurate senza spese aggiuntive nella misura in cui,

rispetto al complesso degli interventi che già oggi devono essere assicurati, le stesse rivestono peso marginale e tale da far sì che alle stesse si possa far fronte con le risorse già attualmente disponibili.

Il nuovo **allegato XLVII** riporta le indicazioni sulle misure e i livelli di contenimento. Esse devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella di seguiti riportata, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una	No	Raccomandato	Sì

pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica			
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock)
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Sì	Sì
10. Procedure specifiche di disinfezione	Sì	Sì	Sì
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Sì	Sì	Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Sì, sul sito o fuori sito	Sì, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Sì
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Sì

Il nuovo **allegato XLVIII** riporta invece le misure di contenimento del rischio per i processi industriali. Nella tabella in seguito riportata, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Si evidenzia che per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Per le attività con gli agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 può invece essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Sì	Sì	Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			

9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

Sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori fragili. Condizioni e procedure di accertamento.

(Giuseppe Mulazzi, Direttore Fondazione Rubes Triva, 9 dicembre 2020)

In occasione dei corsi di formazione erogati dalla Fondazione, sono stati rivolti ai docenti innumerevoli e svariate domande riguardanti i c.d. "lavoratori fragili".

Va innanzitutto ricordato che all'interno del complesso quadro normativo nazionale dell'emergenza pandemica da SARS-COV-2 è emblematica la previsione contenuta nell'art.26, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, che riconosce la protezione sociale per i lavoratori dipendenti che si trovano in una condizione di fragilità con "connotazione di gravità" ai sensi dell'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per quelli in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita.

A seguito della previsione normativa sopra citata si sono registrate diverse e gravi difficoltà operative per le aziende, datori di lavoro e lavoratori, in quanto la stessa non chiarisce quali siano ad esempio i Sanitari che possono o debbano attestare lo stato di fragilità ed eventualmente certificare la malattia all'INPS.

Con messaggio del 23 ottobre 2020, n. 3871, l'INPS ha fornito diversi chiarimenti e istruzioni operative e i Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale e della Salute con la circolare congiunta del 4 settembre 2020, n.13, hanno fornito un quadro normativo più esaustivo sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili.

I Ministeri della Salute e del Lavoro, con circolare del 4 settembre 2020, n. 13, rilevano, sulla scorta di dati epidemiologici più recenti, che il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e che lo stesso concetto può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico. Pertanto il parametro dell'età anagrafica da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorativa, per cui, in tale contesto, la "maggiore fragilità" nelle fasce di età più elevata della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di co-morbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Con la stessa Circolare vengono fornite anche alcune indicazioni operative riguardanti la sorveglianza sanitaria, che dovrà tener conto dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, dei lavoratori e delle

lavoratrici con patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche , ecc. Infatti la sorveglianza deve essere assicurata dal datore di lavoro, e le richieste di visita medica dovranno essere corredate, a cura dei richiedenti, della documentazione medica relativa alla patologia diagnostica (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico competente a cui spetterà la valutazione della sussistenza delle condizioni di fragilità esprimendo in caso di giudizio di idoneità indicazioni, al datore di lavoro, per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative ... riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative.

Per quanto riguarda l'INPS, occorre rilevare che, riprendendo anche un precedente messaggio ha sottolineato per i lavoratori c.d. fragili, l'equiparazione della quarantena con la sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, con obbligo, ovviamente per il lavoratore di produrre idonea documentazione ,ovvero un certificato medico e relativo verbale di disabilità e/o attestazione del medico ASL e precisando al contempo che il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a degenza ospedaliera.

Infortunio sul lavoro e comportamento abnorme del lavoratore

(Gianmaria Rosin, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Guida al Lavoro", Edizione del 27 novembre 2020, n. 47, pag. 62-65)

L'interpretazione del comportamento abnorme del lavoratore, in caso di infortunio sul lavoro, nel diritto penale e nel diritto del lavoro: due gemelli solo apparentemente diversi.

La sentenza della sezione 4 penale del Supremo Collegio n. 29585, depositata il 26 ottobre 2020, offre lo spunto per una riflessione in relazione al cosiddetto rischio elettivo (dal verbo latino eligere, cioè scegliere), definito anche comportamento abnorme, posto in essere dal lavoratore, che, per effetto dello stesso, rimane coinvolto in un infortunio sul lavoro, nonché sul perimetro della sua configurazione, tanto in sede penale quanto in quella di lavoro, al fine di escludere la responsabilità datoriale rispetto alle conseguenze risarcitorie connesse ai danni derivati dall'infortunio stesso.

La Corte di Cassazione penale ha scrutinato sia il motivo di ricorso con il quale era stato dedotto il comportamento abnorme dei lavoratori, tale da escludere il nesso di causalità tra le omissioni ascritte agli imputati e l'evento infortunistico, sia la necessità di una prova della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, ex articolo 533, comma primo, codice di procedura penale e, ritenuti gli stessi entrambi fondati, ha cassato senza rinvio la sentenza di condanna, perché il fatto non sussiste.

In particolare e per quanto in questa sede interessa, la Corte di Cassazione ha individuato un vuoto motivazionale nell'equiparazione, operata dalla Corte veneta, tra la prassi della salita sul pianale del camion aziendale e l'assemblaggio, da parte dei due operai, della struttura utilizzata per la prima volta il giorno dell'infortunio.

La prassi dell'utilizzo del pianale del camion, infatti, non corrispondeva alle modalità operative osservate, per la prima volta, il giorno dell'infortunio, ragion per cui queste ultime dovevano qualificarsi come comportamento abnorme, quindi imprevedibile per gli imputati e come tale idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'eventuale comportamento omissivo datoriale e l'evento verificatosi, in virtù del principio di diritto per il quale "la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore idonea ad escludere il nesso causale non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio

eccentrico ed esorbitante dalla sfera di rischio governate dal soggetto titolare della posizione di garanzia” (cfr. Cass. sez. 4 n. 5007 del 28 novembre 2008 e Cass. sez. 4 n. 15124 del 13 dicembre 2016, entrambe citate in motivazione di Cass. 29585/2020 in commento).

Il fatto

Sul presupposto giuridico rappresentato dall'accertamento di una colpa generica e di una specifica violazione dell'art. 111 comma 1, lett. A) d. lgs. 81/2008, il Tribunale di Treviso, aveva, in primo grado di giudizio, condannato sia il legale rapp.te pro tempore dell'impresa datoriale, sia l'esercente di fatto di poteri direttivi per il reato di omicidio colposo. In particolare, per l'esercente poteri direttivi, la colpa generica consisteva nell'aver impartito a due dipendenti l'ordine di effettuare il taglio di una siepe alta mt. 5 senza fornire loro un'attrezzatura adeguata, né i presidi necessari per eseguire in piena sicurezza il lavoro in quota.

Era così accaduto che i due lavoratori, per accedere ad un'altezza di 2,5 mt., avevano utilizzato un carrello elevatore, guidato da uno dei due dipendenti, sulle cui forche era stata posizionata una gabbia composta da quattro pareti in griglia metallica (alte 90 cm.) appoggiata su un bancale, dall'interno della quale l'altro lavoratore, sportosi per tagliare la siepe, era poi precipitato, riportando un grave trauma cranico rivelatosi poi, a posteriori, fatale.

La Corte d'Appello di Venezia, adita in secondo grado, si soffermava sui seguenti elementi: l'altezza in cui si stava eseguendo effettivamente il lavoro di potatura della siepe era tale da rendere necessaria l'adozione di particolari presidi antinfortunistici, tra i quali quelli previsti negli artt. 111 e 115 d. lgs. n. 81/2008; il carrello elevatore non era omologato per il trasporto di persone; il lavoratore deceduto operava ad un'altezza superiore ai 2 mt. senza cintura di sicurezza e imbragatura idonei ad impedirne la caduta; la gabbia all'interno della quale si trovava il lavoratore poi precipitato era ancorata ad un pallet con delle graffe, ma non risultava fissata al gruppo di sollevamento del muletto, ma solo attraversata dalle due forche del medesimo che sollevavano sia la struttura, sia la persona del lavoratore al suo interno, ma essendo inserite in uno spazio di 10 cm ed essendo le stesse di 4 cm, avevano uno spazio di 6 cm per oscillare, oscillazione inevitabile visto che il lavoratore infortunato era alto mt 1,90 e si sporgeva, per tagliare la siepe, da un parapetto di 90 cm, inferiore all'altezza minima di 1 mt.; l'esistenza di una prassi, rappresentata non solo dal taglio basso della siepe ma anche dal taglio più in alto mediante l'utilizzo del pianale di un camion, sotto gli occhi di tutti i dipendenti, senza che nessuno rilevasse alcunché, o impedisse tale comportamento improprio.

Vagliati tutti gli elementi sopra indicati, confermava la pronuncia di condanna di primo grado per omicidio colposo.

Indirizzo "restrittivo" della nozione di comportamento anormale

Il problema che si pone è quello di individuare quale sia la condotta del lavoratore che possa definirsi come imprevedibile ed inevitabile, sia da assurgere a causa unica ed automatica dell'evento lesivo idonea ad escludere la responsabilità del datore di lavoro (art. 41, comma 2, cod. pen.).

Già nel primo decennio del 2000, la giurisprudenza escludeva che presentasse le caratteristiche proprie dell'abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle proprie attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali risulta addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori o violazioni da parte del lavoratore, nel senso che se si tratta di comportamento connesso all'attività lavorativa non ci sono gli elementi per considerarlo imprevedibile (cfr. Cass. pen. sez. 4. n. 5122/2008).

42

Corte di cassazione – Sezione IV penale - Sentenza 1 febbraio 2008, n. 5122

L'infortunio era occorso in danno del lavoratore, il quale, mentre si trovava all'interno dei locali di uno stabile in corso di costruzione era stato colpito alla testa da un blocco di cemento precompresso (pignatta) staccatosi dalla soletta di copertura del piano terra ed aveva riportato, essendo privo dell'elmetto di protezione, lesioni consistite, secondo il capo di imputazione, in contusione escoriata regione occipitale, trauma cranico con frattura in sede occipitale destra. A carico del legale rappresentante della committente i lavori ad altra ditta che stava effettuando lavori di copertura su un solaio sovrastante il luogo dell'incidente, nonché del progettista e direttore dei lavori, erano stati ravvisati profili di colpa specifica, fondati sulla inosservanza del disposto dell'art. 12 del D. lgs. n. 626/1994 (ratione temporis vigente, poi abrogato dall'art. 304, c. 1, lett. a, d.lgs. n. 81/2008), secondo il quale era tenuto ad informare la ditta appaltatrice sulle modalità di eliminazione o di riduzione dei rischi relativi alle interferenze tra i lavoratori addetti alle diverse imprese, coordinando l'attività lavorativa delle stesse ed aveva ommesso di approntare, nel cantiere, le misure di sicurezza previste al fine di evitare infortuni e di vigilare circa la loro osservanza da parte dei propri dipendenti.

Più recentemente, il principio secondo il quale in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi anormale e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, risulta ribadito da Cass. pen., sez. 4, 25 settembre 2020, n. 26618, in una fattispecie in cui il lavoratore era rimasto infortunato mentre era intento ad estrarre una pedana mobile dalla banchina dell'officina, quando, nella fase di sollevamento della stessa, veniva violentemente colpito da una forca del carrello elevatore manovrato da un collega, con conseguente accertamento della responsabilità datoriale per violazione dell'art. 71, cc. 2 e 3 d. lgs. n. 81/2008, nonché per non aver previsto la fase della manutenzione della pedana nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 d.lgs. n. 81/2008,

che trovava poi conferma in Cassazione anche sul presupposto che la natura sporadica dell'operazione compiuta dal lavoratore non escludeva concettualmente la nozione di prassi, perché questa, pur sostanziandosi nella ripetizione di un comportamento, non necessita, per forza di cose, di essere dotata del carattere della quotidianità. Nello stesso senso Cass. pen., sez. 4, 13 dicembre 2016, n. 15124.

Indirizzo "estensivo" della nozione di comportamento anormale

Secondo altro e più risalente indirizzo, il carattere dell'abnormità può essere attribuito non solo alla condotta tenuta in un ambito estraneo alle mansioni affidate al lavoratore, pertanto esorbitanti da qualsiasi ipotetica prevedibilità, ma anche alla condotta che, pur rientrando nelle mansioni proprie del lavoratore, si sia concretizzata in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro Cass. pen. sez. 4, 13 ottobre 2004 n. 40164, dove il Supremo Collegio dichiarava responsabile di lesioni colpose gravi il direttore generale responsabile della produzione e della sicurezza presso lo stabilimento della ditta, per colpa, consistita nella inosservanza degli artt. 41 dpr 547/1955 e 38 d. lgs. 626/94 (allora vigenti e oggi abrogati dall'art. 304, comma primo, lett. a d. lgs. n. 81/2008), non avendo predisposto disposizioni di sicurezza o protezione alla zona dei cilindri avvolgitori di una macchina per la sbobinatura di fogli di gomma, né avendo adeguatamente istruito l'addetto D.G. sull'adozione di una prassi operativa sicura, cagionava al predetto dipendente, che rimaneva con una mano impigliata fra le spire in fase di avvolgimento a cilindro in funzione, la lussazione del gomito e la frattura dell'apice coronide da cui derivava una malattia di più di 40 giorni.

La prassi datoriale erronea come fonte di responsabilità del datore: fondamento e limiti

La posizione della giurisprudenza è consolidata nel ritenere che: "In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi "contra legem", foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia ommesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalle violazioni antinfortunistiche (Cass. pen., sez. 4, 15 gennaio 2020, n. 10123, in una fattispecie in cui, dopo un primo grado conclusosi con la condanna del datore di lavoro ed un secondo grado con la sua assoluzione, la Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione accogliendo il motivo di ricorso costituito dalla violazione dell'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 164 del 1956 (allora vigente ed oggi abrogato dall'art. 304, comma primo lett. a del d. lgs. n. 81/2008), ai sensi del quale, nei lavori di escavazione con mezzi meccanici, deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco, giacché il datore di lavoro deve vigilare al fine di impedire che si instaurino prassi contra legem, foriere di pericolo per i lavoratori. Difatti, le prassi diffuse in un'impresa o anche in un determinato ambito imprenditoriale non possono superare le prescrizioni legali, in quanto non hanno natura normativa e, seppure assurgessero a vere e proprie consuetudini, restano norme di rango inferiore (cfr. anche Cass. pen., sez. 4, 14 marzo 2018, n.

26294). A ben vedere, nella pronuncia di cui a Cass. penale del Supremo Collegio n. 29585 del 26 ottobre 2020, la Corte, nell'assolvere gli imputati, non si è discostata dall'indirizzo sopra esposto, ma lo ha, al contrario, a contrariis ribadito, in quanto l'assoluzione è stata fondata sul presupposto che la condotta del lavoratore, poi deceduto, era consistita in un'operazione verificatasi per la prima volta in occasione dell'infortunio, ragion per cui la condotta giudicata abnorme e consistente l'assemblaggio, da parte dei due operai, della struttura utilizzata per la prima volta il giorno dell'infortunio, era estranea anche alla prassi della salita sul pianale del camion aziendale, così da porsi in termini di imprevedibilità per il datore di lavoro, con conseguente interruzione del nesso causale tra l'evento e il danno.

Il comportamento abnorme del lavoratore nella recente giurisprudenza del lavoro

Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione lavoro del Supremo Collegio, la vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell'accaduto solo in un caso: quando il lavoratore abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute (Cass. civ. sez. lav. 15.5.2020, n. 8988, dove il Supremo Collegio, riformando la sentenza di secondo grado, ha dichiarato il datore di lavoro responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, in quanto non aveva fornito la prova, su di lui incombente ex artt. 128 c.c. e 2087 c.c., di aver attuato la specifica procedura scritta che imponeva l'uso esclusivamente di pompe manuali per il travaso di olio idraulico; che non vi era prova, anche questa incombente sul datore di lavoro, che il lavoratore avesse seguito corsi di addestramento per le operazioni di travaso dell'olio idraulico; che non vi era la prova che fosse stata la vittima ad eseguire le modifiche artigianali al fusto metallico, nel quale l'operaio rimasto vittima stava pompando olio idraulico con un compressore, invece che con una pompa manuale).

Così, ad esempio, si veda Cass. civ. sez. lav. 11 aprile 2013, n. 8861, dov'è stata esclusa la responsabilità datoriale in un caso in cui un lavoratore, dopo aver iniziato le ordinarie mansioni affidategli munito dei prescritti dispositivi di protezione individuale, se ne era privato non appena sfuggito alla sorveglianza del capo officina; analogamente, Cass. civ. sez. lav. 21 marzo 2018, n. 6995, in un caso in cui l'infortunio era derivato dall'inosservanza, non concretamente impedibile, di un divieto scritto ed esplicitato in un cartello posto in modo visibile sul veicolo, nel punto stesso ove il lavoratore era salito per farsi incautamente trasportare;

Di contro, si veda Cass. civ. sez. lav. 25 novembre 2019, n. 30679, che, nel riformare la sentenza d'appello dove era stato riconosciuto un profilo colposo del lavoratore, ha escluso la configurazione del rischio elettivo e del concorso di colpa del lavoratore, facendo applicazione del principio di diritto per il quale il concorso di colpa nell'illecito non possa mai verificarsi se la radice causale ultima dell'evento, pur in presenza di un comportamento del lavoratore astrattamente non rispettoso di regole cautelari, si radichi nella mancata adozione, da parte del datore di lavoro, di forme tipiche o atipiche di prevenzione, individuabili e come tali esigibili ex ante, la cui ricorrenza avrebbe consentito,

nonostante tutto, di impedire, con significativa probabilità, l'evento.

Allo stesso modo, Cass. civ. sez. lav. 18 giugno 2018, n. 16026, che ha escluso il rischio elettivo in un caso in cui il lavoratore aveva violato la direttiva di dare inizio ad una certa attività solo dopo una data ora, ma in ciò era stato agevolato dal comportamento datoriale di consegna anticipata delle chiavi per l'accesso ai luoghi, ritenuto in contrasto con l'obbligo di porre in essere anche le misure preventive di salvaguardia rispetto a comportamenti anticipatori, seppure anomali o colposi, dei lavoratori.

Ciò in quanto la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso, come avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele tipiche o atipiche, esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento (Cass. civ. sez. lav. 22 ottobre 2020, n. 23146, che richiama, in motivazione, Cass. civ. sez. lav. 25 novembre 2019, n. 30679).

45

Considerazioni conclusive

Tanto in sede di giudizio penale, quanto nel processo del lavoro, il perimetro della responsabilità datoriale comprende sia i rischi professionali propri, cioè insiti nello svolgimento dell'attività lavorativa, sia quelli impropri, ossia derivanti da attività connesse a quella lavorativa, ma non di quelle totalmente scollegati dalle prestazioni, che il lavoratore rende per scelta volontaria. Infine, va ricordato che l'accertamento della responsabilità datoriale in sede penale, a differenza di quella civilistica, richiede che la stessa sia scrutinata anche rispetto all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., quindi "al di là di ogni ragionevole dubbio", viceversa non applicabile nel processo del lavoro, ragion per cui nulla impedisce che all'accertamento di un'assoluzione datoriale, in sede penale, non corrisponda, per il medesimo fatto, un esonero dalla responsabilità civile, con conseguente possibilità di diverso epilogo in ciascuno dei due processi.

Sicurezza sul lavoro, risarcibile anche la sofferenza interiore del lavoratore

(Luigi Caiazza, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 12 novembre 2020)

46

Nell'attuale quadro normativo processuale, che si fonda sul principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di "chiusura" sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito ma dalla cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee a offrire elementi di giudizio sufficienti, non in contrasto dal raffronto con le altre risultanze del processo.

In relazione a tale principio, la Corte di cassazione (Terza Sezione civile) con l'ordinanza n. 24473 del 4 novembre 2020 ha, tra l'altro, ritenuto che fra tali prove rientrano certamente le prove e le dichiarazioni raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti. I fatti oggetto di ricorso riguardano la sentenza di condanna risarcitoria, in primo e secondo grado, del committente e dell'appaltatore per l'esecuzione di lavori di installazione di pannelli solari, in occasione dei quali un lavoratore subiva un grave infortunio per la caduta da un ponteggio.

La motivazione delle sentenze impugnate si fonda sulla operata «personalizzazione» facendo riferimento non solo alle conseguenze sulla sfera «relazionale ed esistenziale», ma anche alle gravi conseguenze subite dal lavoratore sul piano delle sofferenze morali e soggettive. La sentenza della Corte in esame entrando più in dettaglio, in tema di risarcimento del danno alla persona, non manca di evidenziare alcuni ulteriori principi, distinti per le varie fasi.

Partendo dal diritto positivo, si è ritenuto che la norma riconosce e disciplina solo il danno patrimoniale nelle forme del danno emergente e del lucro cessante. La natura del danno non patrimoniale, invece, deve essere interpretata secondo due categorie giuridiche: l'unitarietà rispetto a qualsiasi lesione e l'onnicomprendività con l'obbligo, da parte del giudice di merito, di tener conto ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, evitando in ogni caso duplicazioni attribuendo, ad esempio, nomi diversi a pregiudizi identici. Pertanto, nel caso della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cosiddetto esistenziale, appartenendo tali "categorie" di danno alla stessa area protetta

dalla norma costituzionale (articolo 36 della Costituzione).

Non costituisce invece duplicazione risarcitoria, come nel caso oggetto del ricorso in esame, la differente e autonoma valutazione compiuta dai giudici di merito con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute che, come stabilito dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 235/2014) "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale" e oggi è normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'articolo 138, lett. e), del Dlgs n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), modificato dall'articolo 1 della legge n. 124/2017.

L'Esperto Risponde

■ Chi ha accesso alle relazioni del Rspg

(Antonio Carlo Scacco, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Unico Lavoro", 12 novembre 2020)

D. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione redige delle relazioni periodiche in materia di salute e sicurezza sul luogo del lavoro. Chi può accedere a tali relazioni, informazioni, documentazione?

48

R. *L'art. 2, c.1, lett. f), del D.Lgs. n.81/2008, definisce il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPO) come la "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi" ossia "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori" (art.2, c.1, lett.l).*

Pertanto, il RSPP è il soggetto, dotato delle capacità e dei requisiti previsti dall'art. 32 del predetto, collocato al vertice del SPP con funzioni di responsabilità e di coordinamento di tale struttura finalizzata all'assistenza del datore di lavoro nelle molteplici fasi del delicato processo gestionale dell'obbligazione di sicurezza, tra cui quella della valutazione dei rischi; per tale ragione, l'art. 17 afferma che la nomina del RSPP è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Si tratta, quindi, di un soggetto apicale del sistema di salute e sicurezza sul lavoro aziendale, legato da un rapporto diretto con il datore di lavoro che, secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, non ha un ruolo operativo ma, per effetto delle attribuzioni riconosciute dall'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 al SPP, si deve concludere che lo stesso ha importanti "funzioni di supporto informativo, valutativo e programmatico ma non ha poteri gestori che possano fondare un'autonoma sfera di responsabilità" ().

Si tratta, quindi, di funzioni che rendono il RSPP un fondamentale ausiliario strategico del datore di lavoro che, pur se privo di un effettivo potere decisionale, può essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro, ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale. In altri termini, quindi, il RSPP è un consulente

strutturato del datore di lavoro, legato da un rapporto privilegiato, vincolato come gli altri componenti del SPP dal segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (art. 33, c. 2). Alla luce, pertanto, di tali principi e tenuto anche conto che il D.Lgs. n.81/2008 stabilisce che "Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro" (art.33, c.3) l'attività di assistenza del RSPP implica un flusso informativo attraverso l'attività di reporting indirizzata al datore di lavoro. Tale reporting ha, per altro, natura obbligatoria e valenza fondamentale ai fini della salute e della sicurezza, così come precisato dalla S.C. di Cassazione, sez. IV pen., con la sentenza 15 maggio 2019, n. 20817, in quanto consente al datore di lavoro di adottare le necessarie misure per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Di conseguenza, considerato anche che la nomina del RSPP si fonda su basi strettamente fiduciarie, si può ritenere che le relazioni di tale soggetto indirizzate esclusivamente al datore di lavoro nello svolgimento dei compiti specifici che il D.Lgs. n.81/2008 attribuisce a tale figura, siano coperte, in generale, da riservatezza.

Al tempo stesso, però, considerato il ruolo del RSPP, che si va ad inserire all'interno di una specifica organizzazione supportando anche altre funzioni, e le finalità ad esso attribuite dal D.Lgs. n.81/2008, si può ritenere che il datore di lavoro possa anche adottare una procedura aziendale che preveda l'accesso anche di altri soggetti alle predette relazioni. Fermo restando, poi, che alle stesse può ovviamente accedere il personale degli organi di vigilanza e l'autorità giudiziaria. Resta da osservare, infine, che a tutto ciò si aggiunge l'art.50, c.1, lett.e), del D.Lgs. n.81/2008, che stabilisce che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) "riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose⁵⁹, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali".

Si tratta di un diritto riconosciuto dal legislatore al RLS che si pone in funzione strumentale e preordinata all'esercizio dei compiti di partecipazione e di controllo e, come tale, è circoscritto solo alle informazioni e ai documenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro; tuttavia, è innegabile che tale formulazione presenta molteplici ambiguità, ereditate dall'art. 19, c.1, lett. e) del D.Lgs. n. 626/1994, tali da rappresentare un profilo problematico. Infatti, una specifica disciplina in tal senso è stata dettata dal legislatore solo con riferimento ad alcuni documenti (si pensi, ad esempio, al diritto di accesso al documento di valutazione dei rischi da parte del RLS, regolato dall'art.18, c.1, lett. o, del D.Lgs. n.81/2008).

Comunque, alla luce dei predetti principi e fermo restando quanto sopra osservato, non sembra che tale diritto di accesso si estenda anche alle relazioni indirizzate dal RSPP in via esclusiva al datore di lavoro mentre, invece, tale diritto si può ritenere sussistente, tra l'altro, sia per il verbale di riunione periodica che per i suoi allegati (art.35, c.5, del D.Ls. n.81/2008).

Rassegna di normativa

(G.U. 3 dicembre 2020, n. 301)

Sicurezza

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00170)

(G.U. 9 novembre 2020 n. 279)

50

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 novembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06211)

(G.U. 10 novembre 2020 n. 280)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A06131)

(G.U. 12 novembre 2020 n. 282)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 12 novembre 2020

Nomina del commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n. 32/2020). (20A06295)

(G.U. 17 novembre 2020 n. 286)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 17 novembre 2020

Autorizzazione all'apertura dei punti di ristoro nei porti e negli interporti. (20A06370)

(G.U. 17 novembre 2020 n. 286)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 19 novembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06423)

(G.U. 20 novembre 2020 n. 289)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 novembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06467)

(G.U. 21 novembre 2020 n. 290)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

51

ORDINANZA 11 novembre 2020

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova. (Ordinanza n. 711). (20A06318)

(G.U. 21 novembre 2020 n. 290)

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154

Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00175)

(G.U. 23 novembre 2020 n. 291)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 novembre 2020

Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale. (20A06501)

(G.U. 23 novembre 2020 n. 291)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 novembre 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 714). (20A06444)

(G.U. 23 novembre 2020 n. 291)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 novembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06541)

(G.U. 24 novembre 2020 n. 292)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 novembre 2020

Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested. (20A06579)

(G.U. 26 novembre 2020 n. 294)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 luglio 2020

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 del 17 dicembre 2019, recanti modifiche all'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso.

(20A06469)

(G.U. 27 novembre 2020 n. 295)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 27 novembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico. (20A06656)

(G.U. 28 novembre 2020 n. 296)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 27 novembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06657)

(G.U. 28 novembre 2020 n. 296)

DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00183)

(G.U. 30 novembre 2020 n. 297)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO COMUNICATO

Avviso pubblico ISI 2020 (20A06482)

(G.U. 30 novembre 2020 n. 297)

DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158

Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00184)

(G.U. 2 dicembre 2020 n. 299)

LEGGE 27 novembre 2020, n. 159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00182)

(G.U. 3 dicembre 2020 n. 300)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 novembre 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 715).

(20A06655)


(G.U. 3 dicembre 2020 n. 300)

53

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767)

(G.U. 3 dicembre 2020 n. 301)



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2020 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.